

"Omissis"

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Fu. Ma. per la cassazione della sentenza n. 10673 del Tribunale di Roma del 12 maggio 2010, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia del giudice di pace che, accogliendo la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, aveva compensato interamente le spese di lite, ritenendo il giudice di secondo grado che la statuizione di compensazione delle spese fosse sufficientemente motivata in ragione della affermata "limitata attivita' difensiva" della parte, correlata alla natura della controversia, considerato altresì che in materia di opposizione a sanzione amministrativa la parte privata non ha l'obbligo di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato e che la legge la esenta dal pagamento del contributo unificato nonché dalle spese di notifica a del ricorso; letto il controricorso di Roma Capitale;

vista la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. M. B., che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

- "il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 cod. proc. civ. e articoli 24 e 11 Cost., censura la sentenza impugnata per avere posto a base della conferma della pronuncia di statuizione delle spese considerazioni inidonee ed intimamente contraddittorie, in quanto valevoli per tutte le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa";

- "il motivo appare fondato, tenuto conto che l'articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione";

"a tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010)";

"nel caso di specie, sussiste la violazione contestata, atteso che le ragioni esposte dal giudicante appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare struttura del procedimento di opposizione, senza alcun riferimento concreto agli aspetti della controversia in atto";

"gli altri motivi di ricorso vanno considerati assorbiti";

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall'esame degli atti di causa che all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione del Tribunale di Roma, che si atterra', nel decidere, al seguente principio di diritto: Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, il giudice puo' compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ne' dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione del Tribunale di Roma.